



TRIBUNALE DI FOGGIA
CANCELLERIA DELLA VOLONTARIA GIURISDIZIONE

RINUNCIA ALL'EREDITA'

La rinuncia dell'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare che viene resa **PERSONALMENTE** al Cancelliere **del TRIBUNALE del luogo in cui il defunto aveva il suo ultimo domicilio entro DIECI ANNI dalla morte se non si è in possesso dei beni ereditari (art.458cc) e entro tre mesi dal decesso se si è in possesso dei beni ereditati.**

LA RINUNCIA E' SEMPRE REVOCABILE con le stesse formalità dell'accettazione

Nel caso che **l'accettante non abbia la capacità di agire, l'accettazione viene resa dai genitori (per i minori) dal, tutore ,Amministratore di sostegno previa AUTORIZZAZIONE DEL GIUDICE TUTELARE del luogo di residenza del minore o del tutore**

ORARIO

ESCLUSIVAMENTE PER APPUNTAMENTO

0881/072006

DOCUMENTI NECESSARI

(L'atto può essere fatto da più persone contemporaneamente)

dello stesso grado di parentela

1. documenti di riconoscimento (carta d'identità e codice fiscale in fotocopia) del rinunciante/i e del *de cuius*
2. certificato di morte
3. certificato storico di famiglia del *de cuius*
4. dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesti l'ultimo domicilio del *de cuius* (fac-simile) e possesso dei beni
5. copia del provvedimento del G T
6. versamento tramite F24 di € 200 (come da procedura allegata) - deve essere fatto dopo la redazione dell'atto perché deve contenere il numero di RG o il REP
7. 1 marca da bollo da € 16.00
8. In caso di nipoti, esibire estratto storico di famiglia

Rinuncia di eredità

Cos'è

La rinuncia all'eredità è l'atto con il quale il chiamato all'eredità dichiara di non volerla accettare, ad esempio perché i debiti del defunto sono superiori ai crediti. In tale eventualità egli vi deve rinunciare espressamente per mezzo di una dichiarazione ricevuta dal Notaio o effettuata dal Cancelliere del Tribunale del circondario in cui si è aperta la successione, altrimenti si considera come non avvenuta.

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità. La rinuncia all'eredità non può essere sottoposta ad una condizione o ad un termine, né può essere limitata solo ad una quota parte dell'eredità stessa.

La rinuncia, a differenza dell'accettazione, è **sempre revocabile**; il rinunziante, se non è passato il termine di prescrizione di dieci anni, ha il diritto di accettare fino a che, in seguito al suo rifiuto, un chiamato di grado ulteriore non abbia a sua volta accettato.

Il chiamato all'eredità perde la facoltà di rinunciare se sottrae i beni ereditari o se comunque ha venduto o donato beni di appartenenza del defunto.

Normativa

Artt. 519 e segg. codice civile.



Chi può richiedere

I rinuncianti si devono presentare personalmente, se maggiorenni. Nel caso di minorenni si devono presentare entrambi i genitori in loro rappresentanza.

Nel caso di interdetti, inabilitati o minori, il tutore o il genitore deve chiedere l'autorizzazione per la rinuncia all'eredità del minore al Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.

Dove

La rinuncia può essere ricevuta solo dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione (ultimo domicilio del defunto) o da un notaio su tutto il territorio dello Stato.

Come si svolge

1. La rinuncia all'eredità deve farsi con dichiarazione ricevuta dal notaio o dal cancelliere del Tribunale competente (cioè il Tribunale dell'ultimo domicilio del defunto), entro tre mesi dalla morte se si è nel possesso dei beni o entro dieci anni se non si è nel possesso dei beni e non ha effetto se non è osservata la forma prescritta (art. 519 c.c.).
2. Per poter fissare l'appuntamento occorrono:
 - certificato di morte in carta semplice (il coniuge, gli ascendenti e i discendenti possono anche avvalersi della dichiarazione sostitutiva di certificazione)
 - certificato ultima residenza del defunto
 - copia del codice fiscale del rinunciante e del defunto
 - copia del documento d'identità del rinunciante e del defunto
 - autorizzazione del Giudice Tutelare (per gli eredi minorenni, interdetti e inabilitati)
3. Il giorno dell'atto occorre
 - presentare una marca da bollo da € 16,00 da applicare all'originale dell'atto
 - effettuare un versamento di € 200,00 per ogni rinunciante da eseguire in esattoria, in banca o in posta a favore dell'ufficio delle entrate (il cancelliere rilascerà dopo la firma dell'atto un fac-simile per il versamento munito del numero di iscrizione a ruolo)
 - la ricevuta del versamento dovrà essere consegnata in cancelleria subito dopo il pagamento che dovrà inderogabilmente avvenire il giorno dell'atto
4. Dopo circa dieci giorni dalla firma dell'atto si potrà ritirare copia conforme all'originale della rinuncia presentando allo sportello della cancelleria:
 - una marca da bollo da € 16,00
 - una marca da bollo da € 6,20

La documentazione può essere presentata anche solo da un erede. Per la formalizzazione e firma dell'atto è invece necessaria la presenza di tutti gli eredi che devono rinunciare

Effetti

I creditori del chiamato all'eredità che ritenessero di essere stati danneggiati dalla sua rinuncia possono farsi autorizzare ad accettare l'eredità in nome e per conto del rinunciante, al solo scopo di soddisfarsi sui beni ereditari, sino alla concorrenza dei loro crediti (art. 2900 cod. civ.).

Nota bene

Chiunque vi ha interesse può chiedere che l'autorità giudiziaria fissi un termine (ai sensi dell'art. 749 cod. proc. civ.) entro il quale il chiamato dichiara se accetta o rinuncia all'eredità. Trascorso questo termine senza che abbia fatto la dichiarazione, il chiamato perde il diritto di accettare.

La rinuncia può essere revocata dal rinunciante osservando le stesse formalità previste in caso di rinuncia ovvero tramite dichiarazione da effettuare presso la cancelleria del Tribunale competente allegando anche il verbale di rinuncia all'eredità

Costi

Per la rinuncia:

- 1 marca da € 16,00 per atti giudiziari;
- € 200,00 per ogni rinunciante per il pagamento dell'imposta di registrazione della rinuncia. Il versamento va effettuato la mattina stessa dell'appuntamento dopo che la Cancelleria Successioni ha attribuito il numero alla pratica da effettuarsi con versamento bancario (modulo F24 in cancelleria). La ricevuta – senza la quale la rinuncia non è valida – dovrà essere immediatamente consegnata alla Cancelleria Successioni la quale provvederà subito all'inoltro del relativo fascicolo all'Ufficio del Registro – Atti Giudiziari.

Nel caso in cui il ritiro non possa essere effettuato dallo stesso rinunciante, il giorno fissato per la redazione dell'atto, deve essere indicato il nome della persona che vi provvederà in sostituzione.

Tempi

Termini per la presentazione:

- se si è in possesso di beni ereditari: tre mesi dal decesso (art. 458 codice civile)
- se non si è in possesso dei beni ereditari: fino alla prescrizione del diritto (10 anni).

È opportuno effettuare la rinuncia prima della presentazione della denuncia di successione o comunque prima di dividere l'eredità.

È possibile presentare una domanda unica di rinuncia per ogni grado di parentela (es. tutti i fratelli insieme). Tutti i rinuncianti però devono comparire personalmente (in caso di impossibilità, può essere conferita procura notarile ad uno dei rinuncianti).

È inoltre importante che chi intenda rinunciare non abbia disposto cioè venduto o donato nulla di appartenenza del defunto.

La formazione dell'atto avverrà il giorno stesso dell'appuntamento.

La copia dell'atto potrà essere rilasciata a partire da dieci giorni dopo il versamento all'Ufficio Entrate.

PROCEDURA PER LA COMPILAZIONE DELL'F24

selezionare sul motore di ricerca il sito dell'Agenzia delle Entrate: www.agenziaentrate.gov.it

Selezionare sulla barra di colore blu **"Cittadini"**;

Si aprirà un menù a tendina con una serie di comandi;

Selezionare **"Pagamenti e rimborsi"**;

Selezionare **"Calcolo dei pagamenti"**;

Selezionare **"Tassazione per la registrazione degli atti giudiziari"**;

In basso a sinistra selezionare **"Accedi al servizio"**;

Selezionare il riquadro in azzurro **"Accedi al servizio"**;

A questo punto bisogna inserire i dati relativi all'atto.

Quindi selezionare Ufficio Finanziario. In questo caso **"FOGGIA UT DPEG"**;

Selezionare **"AVANTI"**;

Nel riquadro Ente emittente si aprirà un menù a tendina dove bisogna selezionare: 013 TRIFG-CONT.CIV.EVOL.GIUR.

Nel riquadro **"Anno provvedimento"** inserire l'anno dell'atto;

Nel riquadro **"Natura provvedimento"** inserire **"DV-DECRETO VOLONTARIA GIURISDIZIONE"**

Nel riquadro **"Numero"** indicare il numero di Repertorio dell'atto fornito dal Tribunale (in alto a destra della rinuncia escludendo gli zeri iniziali);

Cliccare sul tasto azzurro **"AVANTI"** e si ha modo di conoscere gli importi da pagare per la registrazione.

In basso a sinistra c'è il campo **"COMPILA F24"** e dopo aver inserito i dati anagrafici nei vari campi, si procede alla stampa cliccando sul relativo tasto evidenziato in azzurro **"Stampa F24"**.

Dopo aver proceduto al pagamento del mod. F24 in Banca o alle Poste, nell'arco di una settimana dieci giorni, tornare sulla procedura dall'inizio per interrogare l'atto, e se comparirà nel campo Stato dell'atto **"ATTO REGISTRATO"** si può tornare in Cancelleria del Tribunale per ritirare la Copia Conforme.